



RIUNIONE ORDINARIA DELL' O.d.A.

VERBALE N. 41 del 23 settembre 2022

1	Gian Maria Frattini	Presidente	presente
2	Lucilla Incarbone	Vicepresidente	presente
3	Romano Estrafallaces		presente
4	Silvana Gallina	Segretaria	presente
5	Davide Bianchi		Assente giustificato

Presiede Gianmaria Frattini

Verbalizza Silvana Gallina

Verbale

Alle ore 21,00 inizia l'incontro in sede, in osservanza delle norme di contenimento della pandemia COVID-19, per discutere il seguente ordine del giorno:

.....OMISSIS.....

3. Modifica Statuto dell'Associazione per passaggio al RUNTS

.....OMISSIS.....

3	Modifica Statuto dell'Associazione per passaggio al RUNTS Premesso che l'assemblea straordinaria del 23 ottobre - che ha modificato il vecchio statuto per ottemperare alle indicazioni per il passaggio al RUNTS - ha dato delega all'Organo di Amministrazione di apportare eventuali modifiche derivanti da norme di legge o circolari ministeriali si procede alle seguenti modifiche: art. 6 ammissioni comma 7 viene sostituita la frase "Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di socio" con quella indicata dagli organi di controllo "Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni" Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo comma 1 viene sostituita l'ultima frase "Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti" con quella indicata dagli organi di controllo "L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, qualora non fosse possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti" <i>Si Delibera all'unanimità dei presenti</i>
---	---

.....OMISSIS.....

La riunione termina alle ore 23,30.

Il segretario
Silvana Gallina
Il Consigliere
Romano Estrafallaces

Il Presidente
Gianmaria Frattini

Il Consigliere
Lucilla Incarbone

Ai fini fiscali il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104 comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

Reg.ta a Busto A. il 23 FEB 2023

al n° 229 Serie 3

Il Funzionario delegato
D'ANGELO
Firma su delega del Direttore provinciale





STATUTO ED. 1 [1]
approvato
il 23 SETTEMBRE 2022

ORIGINALE N. 2

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «**LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE - APS**» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs 3 luglio 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Tradate e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione, costituita nel 2014, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione si propone di:
 - realizzare attività in favore di soggetti svantaggiati - a livello economico, familiare, psicofisico e sociale- attraverso il loro coinvolgimento nei progetti e nelle attività dell'associazione stessa (Welfare Generativo)
 - promuovere modelli comportamentali ispirati a eticità, equità, solidarietà e legalità
 - promuovere la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

2. In particolare l'associazione si propone di: - Gestire un market solidale che possa raccogliere le eccedenze di produzione agricole, dell'industria alimentare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata, al fine di ridistribuirle a tutte le persone in stato di bisogno nonché ad enti che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri e agli emarginati; - Effettuare aiuti di economia domestica a chiunque si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso, come a mero titolo di esempio non esaustivo: distribuzione di prodotti per la cura della persona e della casa; - Preparare e formare, non professionalmente, dei volontari e delle persone in stato di bisogno alle attività da svolgere all'interno dell'associazione; - Organizzare interventi di sostegno scolastico; - Recuperare aree agricole dismesse, ridando fertilità alla terra attraverso coltivazioni biologiche; - Promuovere il riutilizzo degli "avanzi" attraverso la divulgazione di ricette per utilizzo prodotti di stagione e non solo; - Curare bibliografie sugli argomenti relativi alle finalità dell'associazione e alle attività di carattere generale; - Gestire punti di book crossing.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 4 – Attività diverse
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L'associazione può realizzare attività di <i>raccolta fondi</i> anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di amministrazione
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto: a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di: a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso o di scioglimento, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo di Amministrazione; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività ed eventualmente il preventivo economico;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.
Art. 15 – Organo di Amministrazione
1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione
1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di: a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo eventualmente redatto ed il programma di attività e il bilancio consuntivo; f) delibera l'ammontare della quota sociale annuale; g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; j) deliberare in merito all'esclusione di soci; k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

persone non componenti l'Organo di Amministrazione; n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso; r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione
1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, qualora non fosse possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione inoltrato telefonicamente almeno 1 (uno) giorno prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
Art. 18 - Il presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente: a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione; c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo; f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 - Il segretario
1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.
Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale
1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.
Art. 21 – Organismo di mediazione
1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24- Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi* dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Statuto dell'associazione "LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE APS" -Tradate

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo ove sia redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 OTTOBRE 2020

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 21:15 **si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "La casa della città Solidale APS-ONLUS"**, in forma mista- in ottemperanza delle norme in vigore per il contenimento della pandemia di COVID19 - in parte in presenza presso la sede sociale dell'Associazione in Tradate, via Isonzo n.3, e in parte in collegamento audio/video tramite piattaforma Skype.

E' presente Gianmaria Frattini nato a Caravate il 25/1/1951, domiciliato per la carica in Tradate, via Isonzo n.3, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione "La casa della città Solidale APS-ONLUS", iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S., codice fiscale 95081000127

In ottemperanza delle norme vigenti in merito al contenimento del contagio, i soci presenti in sede, obbligatoriamente in possesso dei loro personali dispositivi di sicurezza, sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura, sono stati registrati sul registro delle presenze e sono stati collocati su sedie posizionate in precedenza a 1.30 m di distanza l'una dall'altra. Prima dell'inizio dell'assemblea tutte le superfici da utilizzare sono state igienizzate e la stanza è stata purificata mediante utilizzo dello ionizzatore.

Il Presidente al fine della verifica della costituzione dell'assemblea conferma che la stessa è stata regolarmente convocata a norma di Statuto.

Si accerta della stabilità e della funzionalità del collegamento sulla piattaforma "Skype", rispondendo lo stesso alle modalità previste dalla normativa.

Si accerta, mediante appello e controllo visivo, dell'identità e della legittimazione degli intervenuti che risultano essere:

in sede in via Isonzo,3 i signori: Gianmaria Frattini, Bianchi Piero, Borsani Giulio, Di Lernia Vittoria, Gallina Silvana e Incarbone Lucilla.

collegati tramite la piattaforma Skype i signori: Bascialla Valeria, Beghi Sergio, Bergamaschi Maria Elisabetta, Bernardoni Alice, Bianchi Davide, Borsani Maria Claudia, Brun Gabriella, Ceron Giuliano, Colombo Gabriella, Deola Renato, Estrafallaces Romano, Estrafallaces Michela, Estrafallaces Dario, Frattini Giacomo, Galasso Rossana, Grassi Clara, Leone Maria Giovanna, Micciché Luisa, Pan Griso Silvana e Pala Luigi .Validamente rappresentati: Massimo Albisini, Cristina Benzoni, Michele Molina, Daniela Gazzea, Estrafallaces Camilla, Borsani Giovanna, Moggio Annamaria, Gazzea Claudia, Bogani Silvana, Lamperti Mario, Colombo Mariagrazia, Vitagliano Gianfranco, Iodice Cristina, Minari Sergio, Castiglioni Enrico, Elena Bianchi, Zarolli Gianfranco, Viganò Angelo, Mellana Maurizio, Cargnin Guido, Cattaneo Pierluigi, Abbatangelo Maria Grazia, Rita Finoli, Marcolin Stafania, Castelli Sergio, Masciocchi Cecilia, Trupa Silvana, Bettin Aldo e Saldarini Maria Adele.

Il presidente dell'assemblea da quindi atto che in questo momento sono presenti, collegati, validamente rappresentati complessivamente 56 (cinquantasei) associati sui 75 soci (settantacinque) iscritti all'associazione aventi diritto all'intervento ed al voto in assemblea, come risulta dal libro dei soci 2020 (aggiornato al 20 ottobre 2020 e depositato in sede) e che quindi il numero totale dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria.

Il presidente dichiara regolarmente costituita l'assemblea chiamando a fungere da segretario la signora Silvana Gallina, dichiara inoltre che l'associazione non è ente religioso civilmente riconosciuto, non è iscritta in alcun albo/registo di volontariato, non rientra tra gli enti sottoposti a direzione e coordinamento di enti pubblici o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, è invece ONLUS per scelta.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento nuovo statuto, in particolare, in ottemperanza del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 "Nuovo codice del terzo settore."**
- 2) Delibere relative e conseguenti.**

Sul primo punto dell'o.d.g., il presidente illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. (codice del Terzo settore) che comporta la necessità di adottare un nuovo testo di statuto adeguato alla nuova normativa, ricordando che il nuovo statuto avrà efficacia al verificarsi delle condizioni di legge in quanto, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017:

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 OTTOBRE 2020

"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro", con contemporanea cessazione di efficacia dello statuto attualmente in vigore.

Sino a tale momento l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale, compreso l'acronimo O.N.L.U.S., che sarà sostituito dal nuovo acronimo E.T.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 solo con l'iscrizione nel detto Registro e alle condizioni ed ai termini indicati nell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Il presidente illustra all'assemblea il nuovo statuto ed in particolare i seguenti contenuti:

1. indicazione della forma giuridica, dei principi generali, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione;
2. la modifica della denominazione con l'inserimento dell'acronimo E.T.S. che sostituirà la locuzione O.N.L.U.S. e che dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico in conformità a quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs. 117/2017;
3. la specifica indicazione che l'ente non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. l'adeguamento dello scopo dell'ente in modo da assumere quale attività di interesse generale quanto letteralmente riportato alle lettere a), e), j), u) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
5. l'adeguamento della clausola statutaria inerente l'esercizio da parte dell'associazione di attività diverse;
6. l'indicazione della destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente;
7. la previsione del divieto per l'associazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione in qualunque modo denominati;
8. la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017;
9. l'individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio;
10. la previsione che la relazione accompagnatoria al bilancio riferisca circa il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali;
11. la previsione della redazione del bilancio sociale, dei suoi contenuti, delle relative modalità di pubblicizzazione e degli organi competenti per la sua predisposizione nei casi obbligatori previsti dal D.Lgs. 117/2017;
12. l'attribuzione del diritto di consultazione dei libri sociali da parte degli associati;
13. la possibilità per l'associazione di avvalersi dell'opera di volontari e la relativa disciplina;
14. l'indicazione delle competenze dell'assemblea e del consiglio;
15. la disciplina dell'organo di amministrazione in particolare con riferimento alle norme sulla sua composizione, sul suo funzionamento e sulle funzioni ad esso attribuite;
16. la previsione che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori sia generale e che le relative limitazioni non siano apponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
17. l'adeguamento delle clausole relative all'organo di controllo ed alla revisione legale dei conti.

Con il consenso unanime di tutti i presenti viene omessa la lettura dello statuto già consegnato in copia agli stessi.

Il Presidente apre la discussione.

Sergio Beghi chiede e riceve chiarimenti in merito alla modalità di assicurazione dei soci volontari. Dario Estrafallaces si congratula per la chiarezza e completezza dell'esposizione delle novità statutarie. Nessun'altro chiede la parola quindi il presidente, da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria di "La casa della città Solidale APS-ONLUS", tenutasi in data 23 ottobre 2020, udita ed approvata la relazione del presidente dell'assemblea

DELIBERA

1°) Di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, precisandosi che tale statuto avrà efficacia al verificarsi delle condizioni di legge in quanto, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017: "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 OTTOBRE 2020

operatività del predetto Registro", con contemporanea cessazione di efficacia dello statuto attualmente in vigore.

2°) Di incaricare i componenti il consiglio affinché, agendo in via tra di loro disgiunta, abbiano a compiere tutti gli adempimenti necessari od opportuni per l'approvazione dello statuto da parte delle autorità competenti, in particolare per l'iscrizione al RUNTS ai termini e alle condizioni indicate dall'art. 140, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con facoltà di apportare al medesimo ogni e qualsiasi modifica od integrazione richiesta, dando sin da ora per approvato il loro operato."

Il presidente dell'assemblea mette quindi in votazione, per appello, la deliberazione sopra riportata.

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: 56(cinquantasei)
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dell'assemblea dichiara pertanto **approvata la delibera all'unanimità dei presenti** e quindi con maggioranza idonea ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto, che prevede per le modifiche statutarie la presenza di due terzi dei soci aventi diritto e l'approvazione della maggioranza della metà più uno dei presenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 22:30.

Il Presidente
Gianmaria Frattini

La Segretaria
Silvana Gallina



RIUNIONE ORDINARIA DELL' O.d.A.

VERBALE N. 41 del 23 settembre 2022

1	Gian Maria Frattini	Presidente	presente
2	Lucilla Incarbone	Vicepresidente	presente
3	Romano Estrafallaces		presente
4	Silvana Gallina	Segretaria	presente
5	Davide Bianchi		Assente giustificato

Presiede Gianmaria Frattini

Verbalizza Silvana Gallina

Verbale

Alle ore 21,00 inizia l'incontro in sede, in osservanza delle norme di contenimento della pandemia COVID-19, per discutere il seguente ordine del giorno:

.....OMISSIS.....

3. Modifica Statuto dell'Associazione per passaggio al RUNTS

.....OMISSIS.....

3	Modifica Statuto dell'Associazione per passaggio al RUNTS Premesso che l'assemblea straordinaria del 23 ottobre - che ha modificato il vecchio statuto per ottemperare alle indicazioni per il passaggio al RUNTS -ha dato delega all'Organo di Amministrazione di apportare eventuali modifiche derivanti da norme di legge o circolari ministeriali si procede alle seguenti modifiche: art. 6 ammissioni comma 7 viene sostituita la frase "Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio" con quella indicata dagli organi di controllo <i>"Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni"</i> Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo comma 1 viene sostituita l'ultima frase "Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti" con quella indicata dagli organi di controllo <i>"L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, qualora non fosse possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti"</i> <i>Si Delibera all'unanimità dei presenti</i>
---	--

.....OMISSIS.....

La riunione termina alle ore 23,30.

Il segretario

Silvana Gallina

Il Presidente

Gianmaria Frattini

Il Consigliere

Romano Extrafallaces

Il Consigliere

Lucilla Incarbone

Ai fini fiscali il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104 comma 1, del D.Lgs. 117/2017.